

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI  
ESPERTI ESTERNI  
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO N.44/2001**

*Il Consiglio di Istituto*

Visto art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale";  
Visto art. 33, c. 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale";  
Visto art. 40, D.I. 44/01 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa";  
Visto art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 "Gestione delle risorse umane";  
Visto art. 31, c. 4, D.I. 44/01 "Capacità negoziale";  
Visto art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";  
Visto art. 35, CCNL 29.11.2007 "Collaborazioni plurime";  
Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa";  
Visto l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94 "Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva";  
Visto il D. I. n. 326 del 12/10/1995;  
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 101 /97;  
Visto l'art. 3 della L. 244/2007;  
Visto il Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto L.vo 165/01 e ss.mm.ii.);  
Visto il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione pubblica;  
Visto il Regolamento d'Istituto approvato con Delibera n. 4 del 4 luglio 2013;  
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo Scientifico Scacchi;

**delibera**

di approvare il presente **Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni** ai sensi dell'art. 40 del decreto n. 44/2001.

**ART. 1**

*Finalità e ambito di applicazione*

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/01, le modalità e i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che

richiedano specifiche competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'istituzione scolastica può conferire incarichi aggiuntivi a personale interno, ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 29/11/2017 o stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici, compresi quelli finanziati dai PON,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

## **ART. 2**

### *Condizioni preliminari*

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

## **ART. 3**

### *Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi*

1. L'Istituzione Scolastica, quando intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione, espletterà procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

2. In particolare, la selezione deve avvenire con le seguenti modalità:

Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nell'ambito del personale interno le risorse professionali di cui ha necessità. L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità del personale interno e a valutarne i *curricula*. Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Sono fatte salve diverse procedure di conferimento di incarichi, selezione e reclutamento dettate da norme nazionali, comunitarie o contrattuali relative a particolari tipologie di personale o di progetto.

## **ART. 4**

### *Requisiti professionali e criteri di selezione*

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Dirigente, o la commissione da lui nominata, sentiti gli organi coinvolti (Collegio docenti,

dipartimenti, Consigli di classe, commissione visite e viaggi di istruzione, ecc.), stabilisce i requisiti, in termini di titoli culturali e professionali, esperienze competenze. Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (art. 7, comma 6d del Testo Unico del Pubblico Impiego).

2. I requisiti fissati dalla scuola saranno pubblicizzati contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione, che articoleranno e applicheranno alle specifiche circostanze i seguenti criteri generali, titoli ed esperienze valutabili:

- Titoli di studio;
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologico-didattiche;
- Attività di libera professione nel settore;
- Corsi di formazione e aggiornamento;
- Pubblicazioni e altri titoli;
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

3. Per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- Positive esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto.

4. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o l'ente dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

## **ART. 5**

### *Pubblicazione degli avvisi di selezione*

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni.

2. Il Dirigente ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

3. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

- il corrispettivo previsto per la prestazione.

4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, salvo particolari incarichi per i quali tale requisito non sia necessario.

5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

6. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora:

- il professionista o l'ente esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie alla prestazione richiesta;
- il professionista o l'ente esterno sia detentore di diritti d'autore su opere, progetti o manufatti che costituiscono oggetto della prestazione richiesta;
- il professionista o l'ente esterno sia autore o proponente del progetto che la scuola abbia fatto proprio.

## **Art. 6**

### *Individuazione dei contraenti*

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa.

2. La valutazione sarà effettuata da un'apposita Commissione sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri esplicitati nell'Avviso o Bando.

## **Art. 7**

### *Stipula del contratto*

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, al conferimento dell'incarico e/o alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- il responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- l'impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bari, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
  - la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione;
  - l'informativa ai sensi della privacy;
  - la sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.
2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale occasionale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro dei contratti per incarichi esterni in cui sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

## **Art. 8**

### *Limite massimo del compenso attribuibile*

Il compenso attribuibile deve tenere conto del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

I massimali dei compensi terranno conto:

- dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola, soprattutto in riferimento agli incarichi al personale interno o comunque dipendente da istituti scolastici, per attività aggiuntive di insegnamento e non, relative a progetti di istituto;
- del D. I. n. 326 del 12/10/1995, per altre tipologie di prestazione esperta di direzione, organizzazione, coordinamento, progettazione, docenza, tutoraggio, ecc.;
- della Circolare del Ministero del Lavoro n. 101 /97, per i massimali relativi a prestazione di esperti ivi previste;
- delle norme comunitarie e agli avvisi dell'Autorità di Gestione dei Progetti comunitari

finanziati dai Fondi Strutturali Europei relativi ai costi standard delle prestazioni professionali previste da tali progetti;

- delle norme di legge, regolamentari e contrattuali che dovessero in seguito essere emesse;
- delle disposizioni dei soggetti finanziatori di particolari progetti.

### **Art. 9**

#### *Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica*

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n.165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

### **Art. 10**

#### *Forme di pubblicazione*

L'Amministrazione provvederà a trasmettere i dati all'Anagrafe delle Prestazioni e a pubblicare gli elenchi delle collaborazioni esterne sul sito della Scuola, sezione Amministrazione Trasparente.

**(Approvato dal Consiglio d'Istituto, con delibera n. 15 del 3/10/2017)**